



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, SOGGETTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO E SOGGETTI CON FINALITÀ DI LUCRO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 19/10/2004 e
modificato con delibera C.C. n. 40 del 18.06.2007**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - Limitazioni alla concessione di contributi

1. L'intervento del comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.

2. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati a soggetti terzi.

3. Il comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'amministrazione comunale.

Art. 3 - Obblighi dei beneficiari

1. La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto destinatario ad utilizzarlo unicamente per le finalità per le quali è stato accordato.

2. I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento delle proprie attività, o per la organizzazione di manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o pubblicizzano tali attività, che esse vengono attuate con il concorso economico del comune.

Art. 4 - Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della giunta comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'ente pubblico.

2. L'atto di concessione del patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo stemma ed il nome del comune.

3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di contributi economici.

4. L'amministrazione comunale può concedere, unitamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza di modico valore, ovvero la fornitura del materiale pubblicitario.

5. Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

Art. 5 - Adesione del comune a soggetti senza finalità di lucro.

1. L'amministrazione comunale può concedere l'adesione ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, che operino nei settori di cui al successivo articolo 12.

2. L'atto con cui si dispone l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'amministrazione.

3. Qualora l'adesione ad un soggetto senza finalità di lucro comporti oneri economici pluriennali per il comune, l'adesione deve essere prevista in atti fondamentali del consiglio comunale.

TITOLO II

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Art. 6 - Soggetti ammessi

1. Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone residenti nel comune che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale che possano essere causa di emarginazione.

2. In situazione d'urgenza è ammessa l'erogazione di contributi e/o vantaggi economici ai soggetti che si trovano temporaneamente nel territorio comunale fermo restando la possibilità di rivalsa nei confronti dell'amministrazione competente.

Art. 7 - Tipologia dei contributi e dei vantaggi economici

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6 possono essere erogati contributi e vantaggi economici sia di tipo continuativo che "una tantum" finalizzati:

- Al raggiungimento dei livelli minimi di reddito
- Al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di avvenimenti occasionali
- A favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la frequenza dei livelli superiori d'istruzione
- a favorire la piena integrazione sociale dei minori, promuovendone un armonico sviluppo psico-fisico
- a favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro
- a consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di handicap

Art. 8 - Ammissione ai contributi e quantificazione

1. Con propri atti d'indirizzo la giunta comunale determina, utilizzando l'indicatore della condizione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109,:

- i limiti di reddito per l'ammissione ai benefici economici, quando questi non siano fissati da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
- la tipologia e la misura dei benefici erogabili;

Art. 9 - Modalità di erogazione

1. I benefici economici vengono erogati, su istanza dei soggetti interessati, mediante determina del responsabile di settore competente.

2. La giunta comunale, con proprio atto d'indirizzo, stabilisce i contenuti generali dei piani d'intervento e determina le situazioni in cui è possibile la deroga delle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.

Art. 10 - Termini per l'istruttoria

1. L'istruttoria per la concessione o il diniego del beneficio deve completarsi entro novanta giorni dall'istanza. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento qualora siano necessari maggiori approfondimenti istruttori.

TITOLO III

CONTRIBUTI A SOGGETTI NON AVENTI FINALITÀ DI LUCRO

Art. 11 - Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi disciplinati dal presente titolo i seguenti soggetti, pubblici o privati , non perseguenti finalità di lucro:

- Enti pubblici, per le attività che esplicano a beneficio della popolazione del comune;
- Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del comune;
- Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio del comune.

Art. 12 - Tipologia delle forme contributive

1. L'erogazione di sovvenzioni e contributi è finalizzata alla organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative di rilievo locale, nei seguenti settori d'intervento:

- Assistenza e sicurezza sociale
- Attività sportive e ricreative del tempo libero
- Cultura ed informazione
- Attività scolastiche ed educative
- Tutela dei valori ambientali
- Difesa dei diritti umani e civili
- Promozione della pace e della cooperazione tra i popoli

Art. 13 - Modalità di erogazione

1. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche da destinare a soggetti non aventi finalità di lucro.

2. La giunta comunale provvede con l'adozione del piano esecutivo di gestione a ripartire il fondo di cui al comma precedente fra tutti o parte dei settori d'intervento individuati dall'art.12.

3. Con propri atti d'indirizzo la giunta comunale stabilisce per ogni settore d'intervento gli obiettivi da perseguire, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo, le quote dei costi delle iniziative coperte dai contributi ed il settore competente all'istruttoria. In casi eccezionali e motivati, per il perseguimento di particolari finalità, la giunta comunale può prevedere, per il raggiungimento di specifiche finalità, che al contributo sia ammessa anche la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro.

4. Il responsabile del servizio competente provvede:

- ad approvare il bando per l'assegnazione dei contributi

- a gestire l'istruttoria delle domande pervenute
- all'erogazione dei contributi
- ad inviare alla giunta una relazione sui contributi assegnati
- alla verifica delle attività svolte dai soggetti beneficiari

5. Nel bando dovranno essere specificati:

- i soggetti ammessi a richiedere il contributo
- la modulistica per la formulazione della domanda , le modalità di presentazione e la documentazione da allegare
- la clausola che l'ammissibilità al contributo sarà valutata sulla base delle spese previste dal richiedente, mentre l'erogazione del contributo verrà effettuata in base alle effettive spese sostenute, al netto di eventuali entrate.

Art. 14 - Termini per l'istruttoria

1. Il bando per l'assegnazione di contributi dovrà essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e nelle bacheche comunali per almeno trenta giorni consecutivi.

2.L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine può essere interrotto, una sola volta, per un massimo di trenta giorni qualora ragioni legate all'istruttoria rendano necessario acquisire documentazione integrativa. L'omessa presentazione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti nel termine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

Art. 15 - Modalità di erogazione dei benefici e dei contributi economici

1. Qualora la giunta comunale con l'atto d'indirizzo di cui al comma 3 dell'art.13 non disponga diversamente, il contributo verrà erogato al termine dell'iniziativa in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e certificate dal soggetto organizzatore, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio

2. Il servizio incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, per falsa dichiarazione.

Art. 15 bis – “Modalità di erogazione di contributi per migliori ad immobili comunali

1. I soggetti privi di finalità di lucro ed iscritti all'albo comunale possono proporre l'effettuazione di migliorie sugli immobili comunali, destinate alla migliore fruibilità dell'impianto, al migliore sfruttamento delle attività oggetto di destinazione, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2. La domanda, inoltrata secondo le modalità previste dal bando comunale, in tale ipotesi deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed

economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante del soggetto promotore.

3. Valutata la miglioria proposta, sulla base della documentazione presentata, i servizi competenti considerata l'entità delle risorse finanziarie disponibili da destinare allo scopo, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo la cui entità potrà essere stabilita di volta in volta sulla base di un parere di congruità del Responsabile del Servizio tecnico competente.

4. Per taluni interventi di miglioria il contributo può arrivare anche fino al 100% con presentazione di regolare documentazione contabile a totale dimostrazione della spesa sostenuta.

5. Il servizio incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, per falsa dichiarazione.

Art.16 - Interventi straordinari

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese tra quelle previste nel presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, la giunta comunale può prevedere, su richiesta degli organizzatori, l'intervento del comune, qualora sussista un interesse generale della collettività all'attuazione dell'iniziativa e/o della manifestazione.

TITOLO IV

CONTRIBUTI A SOGGETTI AVENTI FINALITÀ DI LUCRO

Art. 17 - Soggetti ammessi

1. Possono essere ammesse a beneficiare dei contributi disciplinati dal presente titolo le imprese operanti nel territorio di Borgo a Mozzano, in qualsiasi forma costituite, che esercitano le seguenti attività:

- attività di commercio con contestuale erogazione di servizi di pubblica utilità e/o di pubblico interesse;

- attività di artigianato rivolta alla produzione e promozione di prodotti tipici locali e/o alla salvaguardia di antichi mestieri.

Art. 18 - Finalità dei contributi

2. La giunta comunale individua annualmente, con proprio atto di indirizzo, la tipologia dei contributi da assegnare, le attività commerciali ammissibili a contributo e le zone del territorio comunale svantaggiate per le quali è operante il beneficio, nonché l'importo massimo di contributo da assegnare a ciascuna attività commerciale.

Art.19 - Modalità di erogazione

1. Il consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche ai soggetti aventi finalità di lucro.

2. Con l'atto di indirizzo di cui all'art.18 la giunta comunale individua, sulla base degli obiettivi di politica economica, i criteri e le priorità per la valutazione delle richieste in caso di insufficienza del fondo.

3. Il responsabile del servizio competente provvede:

- ad approvare il bando per l'assegnazione dei contributi;
- a curare l'istruttoria delle domande pervenute;
- all'erogazione dei contributi;
- ad inviare alla giunta comunale una relazione sui contributi assegnati;
- alla verifica delle attività svolte dai soggetti beneficiari.

Art. 20 - Termini per l'istruttoria

1. Il bando per l'assegnazione dei contributi dovrà essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e nelle bacheche comunali per almeno trenta giorni consecutivi.

2. L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine può essere interrotto, una sola volta, per un massimo di trenta giorni qualora per motivi istruttori sia necessario acquisire documentazione integrativa.. L'omessa trasmissione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti nel termine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

TITOLO V

ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 21 - Istituzione e formazione dell'albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque natura erogati in ogni esercizio finanziario dal Comune di Borgo a Mozzano.

2. Nell'albo di cui al comma 1 sono indicate le persone fisiche, gli enti pubblici e privati cui sono erogati sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari secondo le norme del presente regolamento.

3. L'albo è redatto per settori d'intervento, come definiti all'art.12.

4. Nel rispetto della normativa di cui alla legge 31.12.1996, n.675 e successive modifiche, per ogni settore di intervento ciascun beneficiario è indicato nominativamente, con dati anagrafici e codice fiscale, se persona fisica e con la denominazione della società o ente e la partita IVA o codice fiscale, se persona giuridica. Dovrà essere indicato altresì l'importo del contributo, della sovvenzione, o del sussidio erogato e la disposizione di legge che giustifica l'erogazione.

5. L'albo è predisposto ed approvato entro il 30 aprile 2003 per le provvidenze erogate nell'anno 2002 ed è aggiornato annualmente entro il 30 aprile di ogni anno a cura del responsabile del procedimento.

Art. 22 - Pubblicità dell'albo

1. Il responsabile del procedimento dispone entro il 30 aprile di ogni anno la pubblicazione dell'albo aggiornato dei beneficiari all'albo pretorio per la durata di trenta giorni e il deposito dello stesso presso la segreteria comunale.

2. Il contenuto dell'albo è inserito a cura del responsabile del procedimento nel sito web del comune, al fine di consentirne la consultazione permanente e gratuita, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118.

3. La consultazione dell'albo presso la segreteria comunale è aperta a chiunque ne abbia interesse.

NORME TRANSITORI E FINALI

Art. 23 - Abrogazione di norme regolamentari

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con delibera consiliare n. 8 del 23/1/1997. Fino all'approvazione degli specifici regolamenti, rimangono in vigore tutte le altre disposizioni compatibili con il testo del presente regolamento.

Art. 24 - Norma transitoria

1. Fino all'emanazione degli atti d'indirizzo della giunta comunale, previsti dal presente regolamento continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal regolamento approvato con la deliberazione consiliare indicata al comma 1.